



Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

Modifiche al decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73, recante “Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall’articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15”

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, e, in particolare, l’articolo 20, il quale prevede, tra l’altro, che la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali ivi incluso il Centro per il libro e la lettura, promuova il libro e la lettura avvalendosi della collaborazione del predetto Centro, quale proprio ufficio dirigenziale di livello non generale, su cui svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito: RGPD);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e, in particolare, l’articolo 64-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;

VISTA la Convenzione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al Sistema pubblico per le identità digitali (SPID) sottoscritta fra il Ministero della cultura e l’Agenzia per l’Italia Digitale il 7 settembre 2016, che detta, fra l’altro, specifiche disposizioni per il trattamento dei dati personali accertati





Al Ministro della cultura

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

attraverso SPID per le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi;

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*”, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, il quale prevede che, per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato contribuisca alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della “*Carta della cultura*”.

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 6 della sopra citata legge 13 febbraio 2020, n. 15, il quale prevede che “*La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell’assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l’assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” che all’articolo 183 rubricato “*Misure per il settore della cultura*”, comma 10-bis, dispone un incremento della dotazione del Fondo “*Carta della cultura*” pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*” che all’articolo 36 rubricato “*Misure urgenti per la cultura*”, comma 4-quater, stabilisce che la dotazione del Fondo “*Carta della cultura*” sia incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2021;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 febbraio 2021, n. 73, recante “*Disposizioni attuative per la Carta della Cultura prevista dall’articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15*”;

CONSIDERATO che il Centro per il libro e la lettura è un istituto dotato di autonomia speciale del Ministero della cultura che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, concernente “*Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91*”, ha il compito di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all’estero;

CONSIDERATO che le disposizioni richiamate comportano un trasferimento dei dati da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tramite accesso al Sistema Informativo ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “*Regolamento concernente la*





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, che autorizza la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Società di cui all'articolo 8 rubricato "Piattaforme digitali", comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" denominata PagoPA S.p.A. (di seguito "PagoPA");

CONSIDERATO che PagoPA, per lo svolgimento delle attività di cui al suddetto articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, gestisce il punto di accesso telematico per i servizi della pubblica amministrazione di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in tale ambito, ha realizzato l'APP IO;

VISTO l'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha stabilizzato, a decorrere dall'anno 2022, il riconoscimento della Carta elettronica in favore dei diciottenni per l'acquisto di beni e servizi culturali (cd. "18App");

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 concernente "Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

CONSIDERATO che il Ministero della cultura è titolare delle applicazioni software "18app" e della relativa piattaforma informativa dedicata attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>, sviluppata e gestita dalla SOGEI S.p.A., volta a consentire la fruizione del beneficio Bonus Cultura, già utilizzata per le sei precedenti edizioni dell'iniziativa svolte a partire dall'anno 2016 e che continuerà ad essere utilizzata per le successive edizioni, a decorrere dall'anno 2022, in corso di avvio;

CONSIDERATO che le predette applicazioni software "18app" prevedono funzionalità per la registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, l'emissione e validazione dei buoni di spesa, nonché la fatturazione e la liquidazione da parte di CONSAP S.p.A., analoghe a quelle necessarie al funzionamento della Carta della cultura, e che per le stesse la SOGEI S.p.A. (di seguito SOGEI) fornisce supporto tecnico al Ministero della cultura nell'ambito dei rapporti con PagoPA, ai fini dell'integrazione nell'APP IO, con particolare riferimento all'integrazione tecnologica e all'esposizione dei servizi tramite API connect;

VISTO il decreto del Segretariato generale del Ministero della cultura 24 gennaio 2022, rep. n. 14, il quale dispone il riutilizzo delle applicazioni software "18app" ai fini dell'attuazione dell'iniziativa "Carta della cultura", assicurando il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2019;

VISTO lo statuto della Società "CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A." (di seguito "CONSAP");

VISTA la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale” e il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 1992, rep. n. 864, con il quale, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della predetta legge, è stato affidato in concessione a SOGEI l’incarico di provvedere allo sviluppo e alla integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche del Ministero delle finanze, ivi compresa la Guardia di Finanza, alle relative attività di conduzione tecnica e di manutenzione, nonché al tempestivo adeguamento del sistema informativo, all’organizzazione della stessa amministrazione, all’evoluzione della normativa, al funzionamento ed all’esercizio del sistema informativo e alla erogazione dei servizi telematici alle altre pubbliche amministrazioni, agli enti, alle imprese, agli operatori economici e ai cittadini, con il contestuale trasferimento di funzioni da svolgere in sostituzione dell’Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di assegnare al Centro per il libro e la lettura le risorse finanziarie di cui alle premesse, per assolvere i compiti di cui al presente decreto;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto interministeriale 10 febbraio 2021 n. 73, recante “*Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall’articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15*”)

1. Al decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73, recante “*Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall’articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15*”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1. L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della cultura (di seguito MiC), per il tramite del Centro per il libro e la lettura, che si avvale di PagoPA, di CONSAP e di SOGEI.*»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. I rapporti del MiC con PagoPA, CONSAP e SOGEI sono regolati, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, da apposite convenzioni che definiscono le attività di PagoPA, in particolare per la realizzazione di un’apposita sezione dedicata nell’ambito dell’applicazione IO, per la richiesta della Carta, di CONSAP, in particolare per la liquidazione delle fatture, e di SOGEI, in particolare per la realizzazione e gestione della piattaforma per la registrazione degli esercenti, dei richiedenti e degli eventuali beneficiari, per il monitoraggio degli oneri e per la quantificazione degli importi spettanti a titolo di rimborso a fronte dell’utilizzo della Carta da parte dei beneficiari. Le convenzioni stabiliscono anche i corrispettivi economici dovuti dal MiC, a valere sulle risorse di cui all’articolo 10, in favore di PagoPA, di CONSAP e di SOGEI e ogni altra modalità applicativa della Carta.*»;

b) all’articolo 6, comma 2, la locuzione «*le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate*», è sostituita da «*SPID o CIE*»;

c) all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. In seguito ad emissione di fattura elettronica,*





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

redatta in conformità a specifiche linee guida consultabili sulla piattaforma dedicata, CONSAP, mediante acquisizione dei dati trasmessi da SOGEI provenienti dalla stessa piattaforma, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione tramite apposito codice IPA, fornito dal MiC, provvede al riscontro e alla liquidazione delle fatture»;

d) all'articolo 8, comma 1, la parola «MIBACT» è sostituita dalla seguente: «MiC»;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «1. Il MiC assicura, in qualità di titolare, il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta. PagoPA, CONSAP e SOGEI sono Responsabili del trattamento dei dati personali, cui ricorre il Ministero della cultura, in qualità di titolare, per il tramite del Centro per il libro e la lettura. A tal fine, il Ministero della Cultura, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del RGDP, e definisce gli obblighi e le responsabilità reciproche tra il titolare e i responsabili, nonché le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali in conformità al presente decreto e alla valutazione di impatto di cui all'art. 9-quinquies, comma 1.

2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato RGPD 2016/679, nei limiti strettamente necessari all'esecuzione dei diversi compiti attribuiti a ciascuno dei soggetti indicati al precedente comma.»;

f) dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«articolo 9-bis (Dati dei beneficiari – Categorie dei dati e finalità del trattamento)

1. La carta elettronica può essere richiesta e, successivamente, utilizzata tramite l'apposita sezione dell'App IO, a seguito di accesso alla stessa mediante identificazione con SPID o CIE. Ai fini dell'identificazione sono trattati i seguenti dati personali dei soggetti richiedenti e beneficiari: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita. Ai fini della richiesta sono trattati i seguenti dati personali dei soggetti richiedenti: codice fiscale, residenza in Italia, indirizzo e-mail, la dichiarazione che il valore dell'ISEE non supera la soglia prevista dalla normativa che regola l'iniziativa.

2. I soggetti beneficiari, quali risultanti dalla graduatoria stilata con le modalità di cui al successivo articolo 9 - ter del presente decreto, visualizzano la carta elettronica nella sezione "Portafoglio" dell'App IO. Ai fini dell'attivazione della carta, visualizzazione del credito e generazione dei buoni sono trattati i seguenti dati personali dei soggetti beneficiari: codice fiscale, codice fiscale degli appartenenti al nucleo familiare relativo all'anno di riferimento della carta, lo stato e la scadenza della carta, il codice univoco, l'importo e lo stato (speso o disponibile) dei buoni generati, l'ammontare del credito disponibile e di quello prenotato.

3. Al fine di fornire informazioni e assistenza ai soggetti richiedenti e beneficiari sono trattati i dati anagrafici degli stessi e del nucleo familiare di appartenenza, i dati di contatto, i dati relativi all'ISEE e ogni altro dato necessario fornito o comunicato dai medesimi soggetti.

4. Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura si avvale di PagoPA S.p.A. per il trattamento ovvero la raccolta, la consultazione, l'elaborazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la trasmissione e la eventuale cancellazione e distruzione dei dati personali necessari alla erogazione della carta elettronica tramite l'App IO, ivi comprese le attività di assistenza.

5. Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura si avvale di SOGEI S.p.A. per la consultazione dei dati ISEE, nel rispetto delle "Linee guida predisposte per l'adesione a servizi erogati da piattaforma Modi INPS" nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5,





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

par. 1, lett. c), del RGPD»;

«articolo 9-ter (Formazione della graduatoria e comunicazione agli interessati)

1. Al termine del periodo di presentazione delle domande, al fine di stilare la graduatoria dei soggetti beneficiari, sono trattati i seguenti dati personali:

a) codice fiscale dei soggetti richiedenti il contributo, al fine di verificare, attraverso l'INPS, se i valori dei rispettivi ISEE superino oppure no la soglia prevista dalla normativa che regola l'iniziativa;

b) limitatamente ai casi in cui i soggetti richiedenti, sulla base delle informazioni fornite dall'INPS, si trovino al di sotto della soglia prevista, vengono inoltre trattati, relativamente all'anno di riferimento dell'iniziativa:

- codice fiscale degli appartenenti al nucleo familiare;
- protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- valore numerico dell'indicatore ISEE.

2. SOGEI S.p.A., sulla base dei valori numerici degli indicatori ISEE ricevuti da INPS, definisce la graduatoria ordinando tali valori dal più basso (primo in graduatoria) al più alto.

3. A seguito della definizione della graduatoria come sopra indicato, i soggetti beneficiari del contributo vengono individuati secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria stessa, nei limiti della disponibilità dei fondi per l'anno di riferimento dell'iniziativa.

4. I soggetti richiedenti ricevono sull'App IO, in ogni caso, un messaggio che comunica loro l'esito positivo o negativo della richiesta; soltanto i soggetti beneficiari del contributo (e gli appartenenti ai loro nuclei familiari), individuati in virtù del precedente comma 3, ricevono l'attribuzione della Carta.»;

«articolo 9-quater (Dati degli esercenti – Categorie dei dati e finalità del trattamento)

1. Al momento della registrazione, per finalità di contatto e assistenza, gli esercenti forniscono un indirizzo e-mail.

2. Sono, inoltre, trattati i dati previsti per la compilazione della fattura elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio, ovvero codice fiscale, partita IVA, denominazione/ragione sociale, sede legale/domicilio fiscale, indirizzo e-mail, IBAN. La comunicazione dell'indirizzo e-mail è facoltativa ed è richiesta al solo fine di usufruire del servizio di assistenza in caso di problemi legati alla fatturazione, nonché del servizio di avviso di pagamento delle fatture.

3. Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura si avvale di SOGEI S.p.A. per il trattamento, ovvero la raccolta, la consultazione, l'elaborazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la trasmissione e la eventuale cancellazione e distruzione dei dati di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire agli esercenti di accedere e operare quali enti accreditati sulla piattaforma web realizzata da SOGEI S.p.A., ivi comprese le attività di assistenza, nonché del codice IBAN fornito dagli esercenti in caso di utilizzo del servizio di generazione della fattura elettronica disponibile sulla piattaforma web realizzata da SOGEI S.p.A. Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura, inoltre, ricorre a SOGEI S.p.A. per l'invio periodico a CONSAP S.p.A. dell'elenco dei codici spesa validati, con indicazione degli esercenti presso cui le spese sono state effettuate, al fine di consentire a CONSAP S.p.A. di effettuare il servizio di liquidazione delle fatture, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto interministeriale n. 73 del 2021.

4. Il MiC per il tramite del Centro per il libro e la lettura si avvale di CONSAP S.p.A. per il trattamento, ovvero la raccolta, la consultazione, l'elaborazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la trasmissione e la eventuale cancellazione e distruzione dei dati personali necessari per fornire il servizio di pagamento delle fatture emesse dagli esercenti attraverso lo SDI





Il Ministro della cultura

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

a fronte dell'effettuazione di spese attraverso la "Carta della Cultura", ivi comprese le attività di eventuale assistenza.»;

«articolo 9-quinquies (Protezione dei dati personali e tutela dei diritti degli interessati)

1. Il MiC, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, effettua, prima del trattamento, con supporto dei Responsabili del trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del RGPD; nel relativo documento sono indicate, inter alia le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi alle attività di trattamento effettuate nell'ambito e ai fini della gestione dell'iniziativa "Carta della Cultura", nonché i tempi di conservazione dei dati, da individuarsi, per ciascuna tipologia di informazioni, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. e) del RGPD, per un arco di tempo non superiore a sette anni e comunque necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, il MiC, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, fornisce agli interessati le informazioni ivi previste a mezzo di apposita informativa sul trattamento dei dati personali, visualizzabile:

- i. per i richiedenti e i beneficiari, all'interno dell'App IO e sul sito web dell'iniziativa;*
- ii. per gli esercenti, sul sito web dell'iniziativa e sulla pagina web che ospita l'applicazione gestita da CONSAP S.p.A. per il monitoraggio delle fatture inviate.*

3. Sul sito web dedicato all'iniziativa sono, altresì, pubblicate le condizioni di partecipazione all'iniziativa e di utilizzo degli strumenti informatici, sia da parte dei richiedenti / beneficiari che da parte degli esercenti; per i richiedenti / beneficiari il documento è reso disponibile anche sull'App IO.»;

g) all'articolo 10:

- 1) al comma 1, le parole «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalla seguente: «MiC» e le parole «e di CONSAP» sono sostituite dalle seguenti: «CONSAP e SOGEI»;*
- 2) al comma 2, la parola «CONSAP» è sostituita da «SOGEI»;*
- 3) al comma 3, la parola «MIBACT» è sostituita dalla seguente: «MiC».*

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

